



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



GREEN PASS

&

LAVORO

Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127

Decreto-Legge 24 settembre 2021 n. 133



- **Legge 16 settembre 2021, n. 126**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

- **Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in **ambito scolastico**, della **formazione superiore** e **socio sanitario-assistenziale**

- **Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127**

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- **Decreto-Legge 24 settembre 2021, n. 133**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.



- **Decreto-Legge 01 aprile 2021, n. 44**

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

- **Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52**

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS

D.Lgs 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

In vigore dal 22/09/2021

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- | | | |
|---|---|---|
| a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; | → | Dopo 15 giorni dalla prima dose e per 12 mesi dalla seconda dose |
| b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; | → | 6 mesi dalla guarigione |
| c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; | → | 48 ore per test antigenico rapido
72 ore per test molecolare |
| c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. | → | 12 mesi dalla guarigione |



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

DOV'ERA E DOVE CONTINUA AD ESSERE OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL GREEN PASS PER CLIENTI E VISITATORI

D.Lgs 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).

In vigore dal 19/09/2021

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito **esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;**
- b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;**
- c) **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;**
- d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;**
- e) **sagre e fiere, convegni e congressi;**
- f) **centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;**
- g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;**
- g-bis) **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;**
- h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;**
- i) **concorsi pubblici.**



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

EMERGENZA COVID-19



PER L'ACCESSO A QUESTO LOCALE È
RICHIESTA L'ESIBIZIONE DELLA
**CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19 GREEN PASS**

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

- CONTROLLO SU TUTTI I CLIENTI / VISITATORI CHE ACCEDANO
- NON AMMESSA MODALITÀ A CAMPIONE
- UNICA ECCEZIONE SAGRE E FIERE ALL'APERTO PRIVE DI VARCHI DI ACCESSO

ESCLUSIONI

- SOGGETTI ESCLUSI PER ETÀ DALLA CAMPAGNA VACCINALE (MINORI DI ANNI 12)
- SOGGETTI IN POSSESSO DI ESENZIONE VACCINALE



Pianeta Sicurezza
Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

Pianeta Sicurezza S.r.l. - Piazzale G. Biguzzi, 20/Int. 9 - 47521 Cesena (FC)
Tel.: 0547 - 1825179 - Email: ufficio@pianetasicurezza.it
www.pianetasicurezza.it



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

DOVE INVECE È DIVENTATO OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL GREEN PASS PER **CLIENTI E VISITATORI**

D.Lgs 01 aprile 2021, n. 44 - Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie).

In vigore dal 19/09/2021

È consentito agli **accompagnatori** dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.

ESCLUSIONI

L'articolo non prevede altri tipi di esclusioni e/o esenzioni

CASI PARTICOLARI

Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, **per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare**



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

COSA è CAMBIATO INVECE NELLE SCUOLE?

D.Lgs 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

In vigore dal 11/09/2021

Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

A CHI SI APPLICA?

Personale interno - Personale esterno - genitori

ESCLUSIONI

soggetti esenti dalla campagna vaccinale

CHI È RESPONSABILE DEL CONTROLLO?

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata **anche dai rispettivi datori di lavoro**.



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

COSA CAMBIERÀ INVECE PER **TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO?**

D.Lgs 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

In vigore dal 22/09/2021

Dal 15 ottobre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19

A CHI SI APPLICA?

A tutti i soggetti, interni ed esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato

ESCLUSIONI

Clienti / visitatori & soggetti esenti dalla campagna vaccinale

CHI È RESPONSABILE DEL CONTROLLO?

Entrambi i Datori di Lavoro, eventualmente tramite loro delegati (interni o esterni)

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro devono definire, entro il **15 ottobre 2021**, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

COSA SI DEVE CONTROLLARE

GREEN PASS

Certificazione
verde COVID-19
EU Digital COVID Certificate



**L'OPERATORE DEVE ESCLUSIVAMENTE
VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL QR CODE**

NON VANNO MAI CONTROLLATI I DETTAGLI



VerificaC19

Verifica Green Certificate ITA

ESENZIONE VACCINALE

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____"
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19
- Timbro e firma del medico certificatore
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

COSA NON SI PUÒ CONTROLLARE

ESITO TAMPONE

Tampone Antigenico Rapido
Rapid Antigen Test

Cognome e nome Name: surname(s) and forename(s)	
Data di nascita Date of birth	
Identificativo Identifier	Codice fiscale / Fiscal Code
Malattia o agente bersaglio The type of test	COVID-19
Nome del test Test name	VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
Produttore del test Test manufacturer	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd
Data e orario della raccolta del campione del test Date and time of the test sample collection	06/07/2021 18:50:00
Data e ora del risultato del test Date and time of the test result	06/07/2021 18:52:23
Risultato del test Result of the test	NEGATIVO Negative
Stato membro in cui è effettuato il test Member State of test	IT
Struttura che detiene il certificato Certificate issuer	080114112138 - COMUNALE MARTORANO AUSL della Romagna
Identificativo univoco del certificato Unique certificate identifier	080114C2

CERTIFICATO VACCINALE



UFFICIO VACCINAZIONI - CESENA
P.ZZA A. MAGNANI N°46 SCALA B 2° PIANO
47521 CESENA (FC)
tel: 0547-352416 DALLE 12.30 ALLE 13.00

CERTIFICATO VACCINALE / Vaccination Certificate

Si certifica che ha effettuato le seguenti vaccinazioni: <i>This is to certify that I has been vaccinated for:</i>	nato il <i>born on the</i>	CF <i>fiscal code</i>			
TETANO TETANUS	1 - 15/01/1986	2 - 28/02/1986	3 - 10/09/1986	4 - 10/01/1991	5 - 09/01/1996
	6 - 19/07/2014 TS COSSANTINE COPIRANU ADULTI KTR07-4 20/02/2016				
DIFTERITE DIPHTERIA	1 - 15/01/1986	2 - 28/02/1986	3 - 10/09/1986	4 - 10/01/1991	5 - 09/01/1996
	6 - 19/07/2014 TS COSSANTINE COPIRANU ADULTI KTR07-4 20/02/2016				
PERTOSSE WHOOPING COUGH	1 - 15/01/1986	2 - 28/02/1986	3 - 10/09/1986		
POLIOMIELITE POLIOIMELITIS	1 - 15/01/1986	2 - 28/02/1986	3 - 10/09/1986	4 - 11/11/1987	
EPATITE B HEPATITIS B	1 - 13/11/1996	2 - 13/12/1996	3 - 16/05/1997		
MORBILLO MEASLES	1 - 29/01/1987				
PAROTITE MUMPS	1 - 09/01/1996				
COVID-19 COVID-19	1 - 27/07/2021 INFNA SARDELLUS COMPANY BIOTECH MANUFACTURING 0801 POMER 21/03/2021	2 - 07/09/2021 INFNA SARDELLUS COMPANY BIOTECH MANUFACTURING 0801 POMER 21/03/2021			



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

CHI PUÒ FARE I CONTROLLI?

DATORE DI LAVORO

SOGGETTO INCARICATO CON ATTO FORMALE

ALLEGATO – DELEGA ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

L'Azienda _____

Sig./Sig. _____

Oggetto: delega all'utilizzo dell'App VerificaC19 per verificare la validità della certificazione Verde del personale interno/personale esterno/clienti

Il Legale rappresentante/datore di lavoro
Nella persona di: _____

DELEGA

la S.V. all'utilizzo dell'app VerificaC19 mediante l'impiego dello strumento:

- ☐ Smartphone/ tablet aziendale con connessione
- ☐ Smartphone/ tablet personale con connessione

per le attività di verifica della validità della certificazione verde, seguendo le indicazioni dell'allegato alla presente delega.

Luogo _____, Data _____

Il Legale Rappresentante

Timbro e Firma

Firma per accettazione _____

Allegati:

Nomina soggetto autorizzato al trattamento dati - controllo certificazione verde covid 19 - delegato



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

ALLEGATO - NOMINA SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DATI - CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 - DELEGATO

La _____ (nome azienda), nella persona del legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato in qualità di Titolare del trattamento dati
VISTO

- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c)

E CONSIDERATO

- l'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 novellato dal D. Lgs. 101/2018, e l'art. 29 del Reg. Ue 2016/679 [GDPR], in base al quale il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento;

DESIGNA

il Sig./La Sig.ra: _____, quale soggetto autorizzato al trattamento dati personali inerenti le attività di verifica e controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green pass) relativamente a:

- ☐ Personale interno ☐ Personale esterno ☐ Clienti esterni

ED AUTORIZZA

ai trattamenti di seguito riportati:

- 1) verifica della validità della "certificazione verde" (c.d. green pass) tramite l'apposita applicazione ad essa destinata, si ricorda che in caso esito negativo non sarà possibile consentire l'accesso ai luoghi aziendali;
- 2) verifica delle "certificazioni di esenzione vaccinale anti-COVID-19" di quei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che il soggetto autorizzato tramite il presente atto dovrà verificarne la validità;
- 3) Controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In ogni caso al fine della corretta gestione dei dati oggetto di trattamento, ci si atterrà alle seguenti istruzioni:

- la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell'App "VerificaC19" del Ministero della Salute, installata su un dispositivo mobile;
- la verifica delle certificazioni di esenzione potrà essere effettuata in cartaceo;
- se il certificato risulta valido, si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;
- nel caso in cui, in sede di verifica del certificato, il soggetto autorizzato visualizza la "schermata rossa" ovvero la certificazione non risulta valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura, il portatore non potrà accedere ai luoghi dell'azienda e dovrà "regolarizzare" la propria posizione ovvero si provvederà eventualmente a comunicare l'assenza ingiustificata;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione, compresa la scadenza;

- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, sarà negato l'accesso e si provvederà eventualmente a comunicare l'assenza ingiustificata;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021.

E' fatto assoluto divieto di creazione di liste indicanti il personale "vaccinato – non vaccinato" come disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in quanto non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e delle condizioni sanitarie. La verifica è limitata alla "validità della certificazione".

Si precisa inoltre che:

- a) è vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- b) il soggetto autorizzato risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al proprio ambito di competenza;
- c) tale autorizzazione è attribuita personalmente e decade automaticamente con la cessazione del sottostante rapporto di collaborazione;
- d) tale autorizzazione sostituisce integralmente eventuali precedenti autorizzazioni in materia;
- e) tale autorizzazione costituisce, per il soggetto designato, un impegno alla massima riservatezza su tutti i dati personali oggetto di autorizzazione.

Il soggetto autorizzato con la firma della presente, accetta la nomina e conferma di aver preso conoscenza del presente accordo come parte integrante del contratto di lavoro e di osservarne le disposizioni nello svolgimento del proprio lavoro.

Data _____

FIRMA DELL'AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

FIRMA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

ALCUNI CHIARIMENTI DEL GOVERNO

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Chi controlla il libero professionista?

E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.



Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro

Reparto / Mansione	Modalità	Punto di Controllo	Frequenza minima
	☐ A campione ☐ Su tutti i lavoratori	☐ All'ingresso in azienda ☐ Durante l'orario di lavoro ☐ All'ingresso in cantiere	☐ 1 Volta / Turno di lavoro ☐ 1 Volta / Giorno ☐ 1 Volta / 2 Giorni ☐ 1 Volta / 3 Giorni ☐ 1 Volta / Settimana

Fornitore Esterno	Modalità	Punto di Controllo	Frequenza minima
	☐ A campione ☐ Su tutti i lavoratori	☐ All'ingresso in azienda ☐ Durante l'orario di lavoro ☐ All'ingresso in cantiere	☐ 1 Volta / Turno di lavoro ☐ 1 Volta / Giorno ☐ 1 Volta / 2 Giorni ☐ 1 Volta / 3 Giorni ☐ 1 Volta / Settimana



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

CONSEGUENZE PER I DATORI DI LAVORO

In caso di violazione o di mancata adozione delle misure organizzative di controllo si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 400 a euro 1.000**

È OBBLIGATORIO AGGIORNARE IL PROPRIO PROTOCOLLO CONDIVISO?

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di **adeguati modelli organizzativi** come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.



COME DIMOSTRARE L'APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE INDIVIDUATE?

REGISTRO AVVENUTO CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

n.	Cognome	Nome	Verifica Certificato	Data	Firma verificatore
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		
			SI NO		

DATA _____

REGISTRO CONTROLLO GREENPASS

n.	COGNOME	NOME	VERIFICATO
			(indicare "X" se oggetto di VERIFICA)
1	XXX	YYY	X
2	XXX	YYY	
3	XXX	YYY	X

Firma del Soggetto Delegato _____



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

REGISTRO CONTROLLO GREEN PASS
SETTIMANA N° _____

N°	COGNOME	NOME	GIORNO (indicare "X" se oggetto di VERIFICA)				
			L	M	M	G	V
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL SOGGETTO DELEGATO CHE HANNO EFFETTUATO I CONTROLLI			XXXXXXX	YYYYY	XXXXXXX		

REGISTRO CONTROLLO GREEN PASS
DATA _____

N°	COGNOME	NOME	AZIENDA	VERIFICATO (indicare "X" se oggetto di VERIFICA)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL SOGGETTO DELEGATO CHE HANNO EFFETTUATO I CONTROLLI			XXXXXXXXX	



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

NON SONO PREVISTE PERIODI MINIMI DI ASSENZA

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19 è **invece punito con una sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500** e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

CHI EMETTE LE **SANZIONI**?

Il datore di lavoro e i suoi incaricati NON hanno alcun obbligo giuridico di riferire al prefetto

I soggetti incaricati di accertare le violazioni del decreto legge n. 127/2021 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie NON sono (MAI, e in nessun caso) i soggetti (privati) designati dal datore di lavoro per verificare il possesso del green pass.

L'articolo 3 comma 9 del decreto legge 127/2021 dice chiaramente che si applica l'Art. 4 - Sanzioni e controlli - comma 9 del decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che così dispone: "Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle **Forze di polizia**, del **personale dei corpi di polizia municipale**, delle Forze armate.

Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del **personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale** competente per territorio e dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**".

COSA CAMBIERÀ INVECE PER I LAVORATORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE?

D.Lgs 01 aprile 2021, n. 44 - Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).

In vigore dal 11/09/2021

Dal 10 ottobre 2021 **l'obbligo vaccinale** previsto in precedenza esclusivamente per le professioni sanitarie e ad esse assimilabili si applica altresì **a tutti i soggetti anche esterni che svolgono**, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice**

ESCLUSIONI	SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE
CHI È RESPONSABILE DEL CONTROLLO?	I responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti esterni
MODALITÀ DI CONTROLLO	Per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
CONSEGUENZE PER I LAVORATORI	Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori dipendenti delle strutture è prevista la sospensione della prestazione lavorativa fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

SONO ESONERATI DALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS?



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

ATTENZIONE AGLI ASPETTI **PRIVACY!**

GREEN PASS: equivale a qualsiasi altro **certificato medico**, perché contiene **dati particolari** (risultato del test, esito vaccinazioni, esenzione, malattia,...).

Come per gli altri dati particolari, ne **è vietato ogni tipo di trattamento** (art. 9 co.1 GDPR).

NO a liste: Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, **NON È CONSENTITO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IN MERITO AI PRESUPPOSTI** - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, **NÉ** alla relativa **SCADENZA** e **NON** è consentito **RICHIEDERE COPIA** delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

In fase di esibizione: ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., **è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella VERIFICA, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, MEDIANTE RICHIESTA DI ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.**



ADEMPIMENTI **PRIVACY**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 [GDPR] e della normativa nazionale vigente

- I. **Aggiornare il Registro dei trattamenti** ai sensi dell'art. 30 GDPR prevedendo sia i trattamenti di visualizzazione dato per quanto riguarda i dipendenti che per i soggetti (es. fornitori) che accedono ai luoghi di lavoro, gli **strumenti** individuati per le operazioni di verifica ed i dati oggetti di verifica;
- II. **Predisporre una o più informative idonee ai sensi dell'art.13** del GDPR che dovrà essere completa, esposta nei pressi del luogo ove viene effettuata la rilevazione per consentire agli interessati di poterla consultare.
- III. **Incaricare, istruire e formare i collaboratori ai sensi dell'art. 29** del GDPR che saranno deputati alla verifica del Green Pass, muniti di Delega;
- IV. **Individuare e verificare eventuali responsabili esterni al trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR (es. società esterne deputate al controllo accessi);
- V. Predisporre, aggiornare e verificare periodicamente una **procedura interna per la verifica del Green Pass**, concertata con il Data Protection Officer (#dpo).



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

GREEN PASS & CONSULENZA SUL LAVORO

MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Come ci si comporta?

I lavoratori nel caso in cui **comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19** o qualora **risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro** **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione** senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Luogo _____, Data _____

Al sig. _____

Oggetto: Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19

Come noto, il decreto-legge n. 21 settembre n. 127 ha introdotto l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

La verifica del QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19 fornisce come risultati:

- schermata verde o azzurra: la certificazione è valida;
- schermata rossa: la certificazione non è valida o è scaduta.

La presente per evidenziare che in data odierna la verifica del QR Code abbinato alla certificazione verde COVID-19 della S.V., effettuata con l'applicazione "VerificaC19" ha mostrato schermata rossa, ovvero ha dato esito negativo in quanto la certificazione è mancante, non è valida oppure è scaduta.

La S.V., pertanto, non potrà in data odierna, e sino a quando non sarà in grado di dimostrare il possesso della certificazione verde, svolgere attività lavorativa e, corrispondentemente, sarà considerato assente ingiustificato senza maturazione della retribuzione.

Il Delegato

Firma

Il Legale Rappresentante

Timbro e Firma

Per presa visione

Il Lavoratore



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro



Pianeta Med

Medicina del Lavoro

GREEN PASS & CONSULENZA SUL LAVORO

MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Quando e come posso SOSPENDERE il LAVORATORE?

Per le imprese con meno di quindici dipendenti,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il
datore di lavoro **può sospendere il lavoratore per la
durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione**, comunque per
un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili
per una sola volta.

SONO PREVISTE «SANZIONI» DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI LAVORATORI?

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in assenza
di certificazione verde è punito con la sanzione di cui
al comma 9 (a cura degli enti di controllo) e **restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i
rispettivi ordinamenti di settore.**

PEC o Racc. a mano o Racc. AR

Al sig. _____

Oggetto: Sospensione del rapporto di lavoro ex art. 9-septies D.L. n. 52/2021

VISTO l'art. 9-septies D.L. n. 52/2021, il quale al comma 1 dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 convertito con L. n. 87/2021;

VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021 ed in particolare l'art. 13 che stabilisce le modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19;

PRESO ATTO dell'esito negativo delle verifiche del QR Code abbinato alla certificazione verde COVID-19 della S.V., effettuate in data _____ mediante l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19";

PRESO ATTO altresì che la S.V. non ha documentato l'esistenza di cause di esenzione dalla campagna vaccinale ai sensi dell'art. 9-septies D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, comma 3;

VISTO l'art. 9-septies D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall'art.3 D.L. 21 settembre 2021, n. 127, comma 7, il quale dispone che Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;

DISPONE

- 1) La sospensione del rapporto di lavoro della S.V. a decorrere dal giorno _____ sino al giorno _____
- 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

Il Legale Rappresentante

Timbro e Firma

Per presa visione

Il Lavoratore



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

GREEN PASS & CONSULENZA SUL LAVORO

Come si gestisce un lavoratore che ad inizio turno non è in possesso del green pass e si ripresenta a metà turno con il green pass valido?

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato esclusivamente sino alla presentazione di una certificazione verde COVID-19 valida.

Come si gestisce un lavoratore al quale il green pass scade durante l'orario di lavoro?

Non potendo il datore di lavoro sapere il termine di validità della certificazione verde, né la modalità con il quale si è ottenuta, la responsabilità è tutta del Lavoratore, a meno che le modalità operative non prevedano un controllo in OCCASIONE DI TUTTI GLI ACCESSI.

**Può un dipendente rifiutare l'incarico di Delegato al controllo?
Sono previsti emolumenti per lo svolgimento dell'incarico?**

Nulla è previsto nella normativa di riferimento, né consegue che il lavoratore abbia il diritto a rifiutare l'incarico, e nel caso nessun lavoratore accetti di svolgere l'incarico sarà onere e responsabilità del datore di lavoro lo svolgimento del controllo (anche tramite eventuale personale esterno).

Contestualmente per lo svolgimento dello stesso da parte di un lavoratore interno non sarà dovuto alcun emolumento economico



Pianeta Sicurezza

Consulenza, Formazione e Medicina del Lavoro

Grazie per l'attenzione

COVID-19



Per ulteriori informazioni:



Piazzale Gennaro Biguzzi 20/Int.9 - Cesena (FC)



0547-1825179



389-4224729



ufficio@pianetasicurezza.it



<https://www.pianetasicurezza.it>

Seguici sui nostri Canali Social

